

IL PRECONCORDATO BLOCCA IL FALLIMENTO

di GIOVANNI B. NARDECCHIA

Il tribunale non può dichiarare il fallimento del debitore che abbia depositato la domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.fall..

E' questo il principio affermato dalla corte d'appello di Caltanissetta che, con provvedimento del 17 maggio 2013, ha riformato la sentenza del tribunale di Gela che aveva dichiarato il fallimento del debitore senza concedere il termine per il deposito del piano e della proposta.

Il debitore aveva depositato la domanda di concordato con riserva dopo che il collegio si era riservato sull'istanza di fallimento presentata da un debitore, ma prima della pronuncia della sentenza.

Secondo i giudici d'appello il tribunale avrebbe dovuto tener conto della domanda di concordato e rimettere sul ruolo la causa per sentire le parti prima di dare corso ai provvedimenti conseguenti previsti dalla legge.

Sempre in base a tale interpretazione il Tribunale, dopo la presentazione della domanda, non avrebbe potuto svolgere nessuna valutazione, ma sarebbe stato vincolato ad assumere solo il provvedimento di fissazione del termine per l'integrazione della domanda medesima con la necessaria documentazione.

Dopo il deposito della domanda con riserva il tribunale non avrebbe potuto emettere alcuna decisione sulla richiesta di dichiarazione di fallimento essendo preclusa anche la valutazione sulla strumentalità del ricorso (depositato dopo che il collegio si era riservato sull'istanza di fallimento), visto che l'opzione chiara del legislatore sarebbe quella di offrire al debitore una facoltà in qualsiasi momento esercitabile per sospendere la procedura fallimentare e verificare la possibilità di soddisfare le pretese dei creditori, garantendo al contempo la continuità aziendale.

Sul rapporto tra istanza di fallimento e domanda di concordato è intervenuta una recente decisione delle sezioni unite (n. 1521/2013) che, in un caso disciplinato dalla disciplina previgente all'introduzione del concordato con riserva, ha affermato che la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione.

I giudici della suprema corte hanno chiarito che una volta eliminato l'inciso contenuto nel testo originario dell'art. 160 l.fall. (che consentiva all'imprenditore che si trovasse in stato d'insolvenza di proporre ai creditori un concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato") deve escludersi che dai principi generali della legge fallimentare sia desumibile un rapporto di interdipendenza fra le due procedure in questione, tale cioè da subordinare la trattazione del procedimento per dichiarazione di fallimento all'avvenuta definizione di quella per concordato preventivo.

Rapporto d'interdipendenza che, secondo la corte d'appello di Caltanissetta, dovrebbe rinvenirsi nel diritto potestativo del debitore di ottenere dal tribunale un termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione, essendo evidentemente preclusa all'organo giurisdizionale ogni valutazione sulla legittimità o strumentalità della domanda di concordato con riserva.

Il che vale ad affermare che il debitore può disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento prefallimentare, venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del creditore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo.